

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(COPPO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

NELLA SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1972

Modifiche ed integrazioni, con effetto limitato al territorio della Regione siciliana, agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e norme transitorie

ONOREVOLI SENATORI. — Con due successive sentenze, nn. 96 e 97 del 18 maggio 1972, la Corte costituzionale ha, rispettivamente: a) dichiarato l'illegittimità costituzionale, limitatamente alla loro applicazione nel territorio della Regione siciliana, degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, concernenti la composizione dei comitati regionale e provinciali INPS, nella parte in cui detti articoli omettono di prevedere che la amministrazione regionale sia rappresentata negli organi predetti; b) annullato, in sede di conflitto di attribuzione tra la Regione siciliana e lo Stato, i decreti dei direttori degli Uffici del lavoro, con cui si era proceduto alla costituzione dei comitati provinciali dell'INPS delle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Siracusa e Ragusa.

La situazione determinatasi con la pubblicazione delle sentenze anzidette è la seguente:

1) i decreti con cui i direttori degli Uffici del lavoro competenti per territorio avevano provveduto alla costituzione di comitati provinciali dell'Istituto nelle province suddette sono stati annullati dalla Corte costituzionale; da ciò, l'esigenza di garantire la conservazione degli effetti delle decisioni amministrative contenziose adottate dagli organi predetti;

2) gli altri comitati provinciali — vale a dire i comitati provinciali in ordine ai quali non è intervenuta sentenza costituzionale di annullamento — sono tuttavia costituiti in virtù di un atto che, per essere stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 639 del 1970, deve ritenersi viziato di illegittimità derivante dalla violazione dei principi costituzionali di cui è inficiata la norma che ha costituito la fonte del relativo potere del direttore dell'Ufficio del lavoro. Pertanto, anche nei confronti delle decisioni amministrative contenziose di tali comitati provinciali si pone, per quanto riguarda gli effetti delle decisioni adottate, una analoga esigenza;

3) nelle medesime situazioni di cui al punto 2), versano il comitato regionale e gli atti adottati da quest'ultimo organo.

Ciò premesso, onde integrare, con urgenza, la formulazione degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e procedere alla rapida normalizzazione dei comitati regionale e provinciali dell'INPS nel territorio della Regione siciliana è stato predisposto un apposito disegno di legge, che si articola nelle seguenti disposizioni.

L'articolo 1, in via di modifica degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, stabilisce che la composizione del comitato regionale e dei comitati provinciali che operano nel territorio della Regione siciliana è integrata da un rappresentante della Regione; il rappresentante dell'amministrazione regionale sostituisce: *a)* in seno al comitato regionale, uno dei rappresentanti del Ministero del tesoro; *b)* in seno ai comitati provinciali, il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro. Ciò si è reso necessario in relazione alla richiesta delle organizzazioni sindacali di non turbare il precedente equilibrio tra membri di estrazione pubblica e membri di estrazione sindacale.

L'articolo 2, aggiunge all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica numero 639 del 1970 la seguente disposizione:

« La designazione del rappresentante della Regione in seno agli organi collegiali di

cui all'articolo precedente deve avvenire entro lo stesso termine assegnato alle organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 ».

L'articolo 3 dispone che i provvedimenti adottati fino al 25 maggio 1972 dai comitati regionale e provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituiti in Sicilia, nella composizione sancita dagli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, conservano la loro efficacia.

L'articolo 4 differisce al centottantesimo giorno successivo a quello dell'insediamento degli organi collegiali integrati a norma dell'articolo 1, il termine utile per la decisione dei ricorsi pendenti dinanzi a ciascuno dei predetti organi alla data del 25 maggio 1972, nonchè di quelli presentati successivamente fino alla data di insediamento dei comitati nella loro nuova composizione.

L'articolo 5 stabilisce che nella prima applicazione della legge proposta le designazioni di competenza della Regione dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

È ovvio che in base ai principi generali dell'ordinamento, qualora la Regione non provveda ad effettuare le designazioni di propria competenza, provvederà il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

L'articolo 6, infine, allo scopo di evitare eccessivi ritardi nella riattivazione del comitato regionale e dei comitati provinciali, stabilisce che, salva l'integrazione dei rappresentanti regionali, nella prima applicazione della legge, si considerano valide le designazioni effettuate ai sensi delle norme in vigore, per la composizione dei comitati predetti quale risultava alla data del 25 maggio 1972.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Degli organi collegiali di cui agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fa parte, limitatamente al territorio della Regione siciliana, un rappresentante della Regione stessa, designato dall'assessore del lavoro e della cooperazione.

Del comitato regionale di cui al comma precedente, a parziale modifica dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fa parte un rappresentante del Ministero del tesoro avente qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparato.

Dei comitati provinciali di cui al primo comma, a parziale modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fanno parte, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i direttori degli Uffici del lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti.

**Art. 2.**

La designazione del rappresentante della Regione in seno agli organi collegiali di cui all'articolo precedente deve avvenire entro lo stesso termine assegnato alle organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

**Art. 3.**

I provvedimenti adottati fino al 25 maggio 1972 dai comitati regionali e provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituiti nel territorio della Regione siciliana, nella composizione stabilita dal disposto degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, conservano la loro efficacia.

## Art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge, il termine utile per la decisione dei ricorsi pendenti dinanzi a ciascun comitato alla data del 25 maggio 1972, o presentati successivamente sino alla data d'insediamento del comitato nella composizione prevista dalla presente legge, è differito al centottantesimo giorno successivo a quello dell'insediamento.

La data di insediamento di ciascun comitato è resa nota, a cura del Presidente, mediante avviso da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

## Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge, le designazioni di competenza dell'amministrazione regionale dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

## Art. 6.

Salva l'integrazione dei rappresentanti della Regione siciliana da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dalla presente legge, nella prima applicazione della legge stessa si considerano valide le designazioni effettuate, ai sensi delle norme vigenti, per la composizione del comitato regionale e dei comitati provinciali operanti nel territorio della Sicilia, quale risultava alla data del 25 maggio 1972.

## Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.